

# **Vecchie e nuove tutele del lavoro nell'economia collaborativa**

Ottobre 2018

**Il presente studio è stato redatto da Inapp in qualità di Organismo intermedio del PON SPAO con il contributo del FSE 2014-2020 Azione 8.5.6 Ambito di attività 2**

Il presente studio è stato redatto da Inapp in qualità di Organismo intermedio del PON SPAO con il contributo del FSE 2014-2020 Azione 8.5.6 Ambito di attività 2

di Massimo Deminicus, Nicola Lettieri, Sante Marchetti, Manuel Marocco e Achille Paliotta

## Indice

1. Oltre la concettualizzazione del fenomeno .....	3
2. Le iniziative in campo .....	3
3. Un sistema di tecno regolazione autorizzatorio, condiviso e digitalizzato.....	4
3.2 Gli strumenti: regolazione e ambienti normativi, le potenzialità della Blockchain .....	5
4. L'operativizzazione del modello .....	6
4.1 L'intermediatore digitale .....	7
4.2 Tracciamento delle interazioni nel mercato del lavoro digitale e alerts reputazionali .....	8
4.3 Il registro personalizzato del lavoratore digitale.....	9
5. Questioni aperte.....	10
Riferimenti bibliografici .....	11

## 1. Oltre la concettualizzazione del fenomeno

Negli ultimi anni il dibattito relativo ai processi di distribuzione e organizzazione del lavoro attraverso le piattaforme digitali risulta particolarmente copioso nonché interdisciplinare, in quanto tutte le scienze sociali hanno finito per cimentarsi sul tema. Pochi questioni, ci sembra, hanno avuto altrettanta eco in un arco temporale così limitato.

Tra le questioni più dibattute se ne annoverano principalmente due: 1) Il lavoro coordinato e distribuito da strumenti tecnologici rappresenta un fenomeno di radicale mutamento, capace di demolire originari assetti della produzione o è solo l'ultimo stadio di una lunga alterazione del lavoro contemporaneo? 2) la natura del lavoro digitale organizzato e distribuito dalle *Digital Labor Platform* è autonomo o subordinato?

Il nostro Istituto, riprendendo il dibattito in corso, si è ampiamente dedicato allo studio di queste due importanti questioni teoriche, realizzando approfondimenti concettuali<sup>1</sup> e incontri seminariali<sup>2</sup>. Allo stato attuale riteniamo, pertanto, che l'obiettivo prioritario della nostra analisi deve essere indirizzato verso la costruzione di un percorso che vada oltre la comprensione del fenomeno, per concorrere alla definizione di una concreta e organica proposta di tutela economica e sociale dei soggetti che operano nella economia delle piattaforme ove assumano la forma di forza lavoro contingente e scalabile<sup>3</sup>.

## 2. Le iniziative in campo

Rispetto al recente passato (ci si riferisce ai disegni di legge Ichino ed Airaudo, presentati in Parlamento nella scorsa Legislatura) al momento si segnalano una serie di iniziative di diversa natura volti a regolare il solo settore del *food delivery* e quindi una parte del cd. lavoro a domanda coordinato e distribuito tramite app. In particolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aperto un tavolo di confronto nazionale per la definizione di un quadro regolativo del fenomeno. L'obiettivo è quello di definire un accordo collettivo per realizzare un primo assetto della disciplina delle collaborazioni nel settore. Il tavolo comprende tutte le compagnie di *food delivery* che operano nel nostro Paese, dalle grandi multinazionali a quelle emergenti, insieme a tutte le organizzazioni sindacali, nonché alle forme di rappresentanza autorganizzata dei lavoratori. Se sul fronte della rappresentanza dei lavoratori si registrano ancora difficoltà "di sfondamento" dei sindacati tradizionali<sup>4</sup>, va segnalato invece che l'iniziativa ministeriale, allo stato, sembra perlomeno aver indotto le più importanti imprese del settore a darsi degli obiettivi comuni, posto che, tra le stesse, al momento in cui si scrive è in corso una trattativa per la costituzione di una prima ed autonoma associazione di rappresentanza datoriale.

A livello legislativo, invece, vanno segnalate delle esperienze di solo respiro locale. Presso la Regione Lazio è in discussione una proposta di legge dal titolo "*Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali*"<sup>5</sup>, mentre il Comune di Bologna ha approvato la "*Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano*"<sup>6</sup>, un testo aperto alla sottoscrizione degli attori economici. Nel frattempo sono nate anche alcune isolate proposte di assistenza ai *riders* di carattere territoriale, come l'apertura a Milano di uno sportello informativo dedicato ai *ciclo fattorini* situato nel Centro Comunale per l'occupazione.

<sup>1</sup> Guarascio D., Sacchi S., 2017; Guarascio D., Sacchi S., 2018; De Minicis M., Marocco M., 2018.

<sup>2</sup> Il lavoro e l'impresa nell'economia delle piattaforme, 14 - 15 giugno 2018, Roma, Conferenza Internazionale INAPP.

<sup>3</sup> Per forza lavoro scalabile ci si riferisce ad un concetto teorico cardine della produzione *snella o lean production* nata dalla rivisitazione della produzione taylorista in termini post-fordisti. In particolare tale principio rappresenta la possibilità di variare in aumento o diminuzione la forza lavoro sulle esigenze di una produzione *on demand*. Come per qualsiasi altra forma di capitale costante del processo produttivo (materie prime), anche il numero di lavoratori necessari viene determinato sulla base delle contingenti richieste della domanda finale. Tale idea produttiva è stata ripresa e fatta propria anche nella produzione di servizi e beni digitalizzati, così la *scalable workforce* raffigura un concetto base nell'organizzazione dei servizi offerti da Amazon Mechanical Turk.

<sup>4</sup> Vedi sul punto Maccarone, Tassinari, 2018.

<sup>5</sup> <https://goo.gl/KgtAyy>.

<sup>6</sup> <https://goo.gl/pfY3a1>.

### 3. Un sistema di tecno regolazione autorizzatorio, condiviso e digitalizzato

La nostra proposta, in linea con l'approccio teoretico dei mercati del lavoro transizionali (Transitional labour markets, Tlm)<sup>7</sup>, ha l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza economica e protezione sociale per i soggetti che prestano attività lavorative *crowd* oppure *on demand via app* in favore di piattaforme digitali. La maggiore sicurezza economica fa riferimento alla definizione di un sistema salariale minimo e alla realizzazione di una indennità economica di tipo assicurativo per le fasi di inattività. Il lavoro tramite piattaforma potrebbe cioè funzionare come una sorta di laboratorio per elaborare strategie e proposte da estendere poi a tutto il lavoro discontinuo e interstiziale<sup>8</sup>, con l'obiettivo finale di ricostituire *ex post*, tramite un *layer* pubblico e tecnologico, carriere lavorative transizionali.

Il Regolamento eIDAS (910/2014) e il Digital Single Market (DSM) possono costituire la necessaria premessa su cui innestare un mercato del lavoro digitale che possa essere, allo stesso tempo, sia trasparente che inclusivo. Una volta stabilita l'identità digitale è possibile, con la logia attualmente in uso, ipotizzare delle piattaforme che possano servire alla tutela economica e sociale dei lavoratori. A tal fine potrebbe essere utile implementare una piattaforma logica unica, la quale sfrutterebbe una serie di *workflows* e *tools*, per ottenere flessibilità, efficienza e trasparenza. La piattaforma unica è giustificata dalla considerazione che i *job seekers*, i datori di lavoro, gli operatori privati e le istituzioni governative utilizzano attualmente tutti una logia proprietaria e lavorano in silos, ottenendo in questo modo risultati non ottimali nonostante i loro sforzi migliori. Un coordinamento tra tutti questi soggetti del mercato del lavoro è fondamentale per ottenere un livello elevato di prestazioni.

La scelta di una determinata piattaforma logica non è allo stato attuale un problema tecnico insormontabile perché è già disponibile anche se va comunque attentamente ingegnerizzata. Allo stesso tempo, si profilano all'orizzonte innovative soluzioni, quali la blockchain però esse sono ancora tutte da testare e verificare rispetto ai fini qui considerati anche se i suoi sviluppi recenti meritano un approfondimento che verrà svolto nel corso del workshop<sup>9</sup>.

#### Box 1. L'Electronic IDentification, Authentication and trust Services (eIDAS)

In generale, a livello europeo, sono stati compiuti progressi significativi nel settore della regolamentazione, in particolare il GDPR e l'electronic IDentification, Authentication and trust Services (eIDAS) (910/2014)<sup>10</sup>.

Ambedue si situano entro il framework del Digital Single Market (DSM), il mercato unico digitale, adottato dalla Commissione europea il 6 maggio 2015. Il DSM pone le basi e la visione di un mercato in cui gli europei e le imprese possono utilizzare in maniera sicura le applicazioni e i servizi digitali, ovunque si trovino in Europa. Per sviluppare il DSM è stato necessario mettere a punto un quadro normativo chiaro e coerente per creare fiducia e certezza per imprese e cittadini

Il Regolamento eIDAS (910/2014) definisce un contesto normativo certo per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni dell'UE attraverso l'uso dell'identificazione elettronica (eID) e dei servizi fiduciari (Trusted Services (TS), ovvero firma elettronica, sigillo elettronico, timbro elettronico, servizio elettronico di consegna registrata e autenticazione dei siti web). Ciò è ancora più significativo se si pensa che le specifiche dell'eIDAS sono riuscite a stabilire un quadro comune in un mercato europeo frammentato fra diverse opzioni logiche. Tuttavia, l'adozione dell'eIDAS è lenta e attualmente non esiste ancora una rete a livello dell'UE che garantisca o protegga le operazioni di identificazione, ovvero un'identità digitale per tutti i cittadini dell'UE, che consente di controllare i propri dati personali e di spostare i propri dati personali nei paesi europei. Per consentire l'uso sistematico dell'e-Government e

<sup>7</sup> Per una ricostruzione vedi B. Gazier, J. Gautié, 2009. Assai sintetizzando, tale approccio poggia su di una rappresentazione dinamica del mercato del lavoro, il quale pertanto non è considerato come statico processo di aggiustamento tra domanda ed offerta, ma frutto delle "transizioni" che si producono nella carriera lavorativa dei soggetti (alla più tradizionale "transizione" occupazione-disoccupazione, se ne affiancano altre verso detto mercato, al suo interno ed esterno e viceversa: dalla scuola al lavoro, dall'orario pieno al quello parziale, dal lavoro alle varie forme di congedo riconosciute dall'ordinamento, ecc.). Nell'idea dei suoi originari propugnatori questo approccio ha immediate ricadute sui sistemi di sicurezza sociale: si propone, difatti, di sostituire, ai tradizionali strumenti di tutela basati sugli status che si succedono nella carriera lavorativa, nuovi istituiti atti a proteggere dinamicamente tutte dette traiettorie dentro, all'interno e all'esterno del mercato del lavoro. Secondo gli stessi Aa. (Ibidem, 8) i Tlm rappresentano il corrispondente economico ed organizzativo delle note proposte avanzate da Alain Supiot in tema di riconoscimento di diritti sociali di prelievo (Supiot, 2003).

<sup>8</sup> Si intende riferirci a "prestazioni lavorative che rispondono a necessità della domanda di lavoro di carattere episodico e prive di una cadenza temporale sistematica." Per uno studio della consolidata dinamica della domanda di questo tipo di prestazioni nel mercato del lavoro italiano vedi Centra et alii, 2018.

<sup>9</sup> Vedi ad esempio il lavoro di Pinna, Ibba, 2017.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on "Electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC".

di altri servizi elettronici, tutti i cittadini devono ottenere un'identificazione elettronica equivalente al loro ID. Questa e-ID può essere utilizzabile anche su dispositivi mobili per garantire un'elevata diffusione. Il 29.IX.2018 è il giorno in cui gli Stati membri UE hanno avviato il riconoscimento transfrontaliero, obbligatorio per accedere ai servizi pubblici.

A novembre 2017 l'Italia<sup>11</sup>, secondo paese dopo la Germania, ha compiuto un passo importante effettuando la notifica preventiva, alla Commissione europea, dello SPID<sup>12</sup>, il suo sistema di identificazione elettronica (eID). La pre-notifica è il primo passo di un processo che consentirà ai cittadini e alle imprese italiane di utilizzare le proprie credenziali SPID per accedere ai servizi pubblici di altri Stati membri.

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è l'organismo di vigilanza italiano, notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento eIDAS. AgID supervisiona i prestatori di servizi fiduciari (TS) qualificati stabiliti in Italia attraverso attività di vigilanza ex ante ed ex post. AgID è anche l'organismo nazionale responsabile dell'istituzione, del mantenimento e della pubblicazione degli elenchi nazionali di fiducia dei TS<sup>13</sup>.

Più nel dettaglio il sistema da noi ipotizzato prevede, da una parte, la necessaria e preventiva autorizzazione pubblica all'intermediazione di lavoro digitale per tutti i soggetti imprenditoriali che vogliono realizzare attività economiche utilizzando lavoro contingente digitalizzato. Dall'altra, la nostra proposta prevede l'obbligo del soggetto che intende prestare attività lavorativa di registrarsi tramite una *app* pubblica per poter essere riconosciuto come potenziale prestatore di lavoro retribuito digitalizzato contingente. Il sistema proposto, attraverso questi due punti di accesso, ha l'obiettivo, da un lato di registrare tutte le relazioni lavorative e finanziarie che intercorrono tra la piattaforma e il lavoratore, dall'altro di controllare che tali relazioni siano conformi alla disciplina di tutela del lavoro, qualsiasi sia la sua fonte di regolazione, legale o contrattuale. Per realizzare pienamente questi obiettivi è necessario utilizzare un sistema che, a sua volta, utilizzi la stessa logia dell'economia collaborativa, per registrare ogni relazione creatasi tra la piattaforma ed i lavoratori intermediati. Questo sistema di regolazione deve costantemente aggiornare le informazioni della relazione monitorata e renderle visibili a tutti i soggetti interessati. L'utilizzo di un sistema operativo digitalizzato di regolazione ha anche l'obiettivo di garantire la conformità del processo produttivo alle regole e tutele definite istituzionalmente, con la possibilità di produrre degli *alert* per ogni loro violazione. Infine il sistema digitalizzato proposto ha anche la finalità di consentire ad ogni lavoratore di conservare e portare con sé tutte le informazioni finanziarie e lavorative sviluppate nei diversi rapporti collaborativi contingenti mediante la sovramentionata *app* pubblica.

### 3.2 Gli strumenti: regolazione e ambienti normativi, le potenzialità della Blockchain

La disciplina delle labour platform e dei rapporti che si svolgono attraverso di esse mediante una regolazione digitalizzata pone di fronte a problemi in larga parte sovrapponibili a quelli che caratterizzano, in termini più generali, la regolamentazione di tutti i contesti dell'agire umano segnati dalla presenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Lo scenario fattuale di riferimento presenta peculiarità oggettive: il fatto che le nostre attività siano abilitate e materialmente condizionate nel loro svolgersi dalle ICT fa sì che la tecnologia tenda a configurarsi non solo come oggetto del processo regolativo, ma anche come strumento di applicazione di regole e vincoli. Nelle piattaforme di e-commerce, nei social media o, ancora, negli scenari di utilizzo di robot e droni, ciò che può o non può essere fatto non dipende tanto dalla norma giuridica astrattamente applicabile ma, molto più direttamente, dall'infrastruttura tecnologica e dal codice informatico che implementano e controllano azioni e interazioni<sup>14</sup>.

La c.d. "tecno regolazione" (Brownsword, 2004; Leener 2011), il ricorso a strumenti hardware e software per costituire rapporti giuridici, tutelare diritti e scoraggiare (quando non proprio impedire) la violazione di norme di diritto, rappresenta senza dubbio una delle frontiere con cui la scienza e la pratica giuridica

<sup>11</sup> Con lettera del 24 novembre 2017 il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione ha notificato ufficialmente l'eID nazionale al vicepresidente della Commissione Europea Andrus Ansip (vedi <https://goo.gl/A6SMJ6>).

<sup>12</sup> DPCM 24.X.2014, *Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale* (SPID)

<sup>13</sup> Vedi <https://goo.gl/FizLNY>.

<sup>14</sup> Le riflessioni condotte in merito a questo genere di dinamiche sono ormai numerose. Alla elaborazione del concetto di "lex informatica", risalente ai primi anni Novanta (Reidenberg, 1992), ha fatto seguito il contributo del giurista statunitense Lawrence Lessig che con l'espressione "the code is law" (Lessig 1999) ha sancito in maniera esplicita il graduale processo di ibridazione tra codice giuridico e codice informatico. Di "technological management" parla invece il filosofo del diritto Roger Brownsword (Brownsword, 2015) secondo cui la gestione tecnologica dei rapporti economico-sociali e, più in generale, di tutte le attività umane, è destinata ad integrare sempre più "legal, moral and social norms as a significant regulatory instrument".

devono seriamente iniziare a confrontarsi. Le prime significative manifestazioni del fenomeno risalgono agli anni 2000: un esempio di tecno regolazione può essere identificato già nei regimi di gestione dei diritti digitali (DRM-Digital Right Management), che recepiscono le disposizioni della legge sul copyright in misure tecnologiche di protezione (Rosenblatt et al, 2001) limitando l'uso di opere coperte da copyright (ad esempio limitando il numero di copie possibili di un brano in formato digitale). Nel corso degli anni, di pari passo con il procedere dello sviluppo tecnologico, sono state ipotizzate forme via via più avanzate di integrazione tra processi regolativi e tecnologie digitali<sup>15</sup>. Come emerge dagli esempi fatti, ci si trova potenzialmente di fronte ad una nuova dimensione della regolamentazione caratterizzata da diversi profili di interesse. Un primo aspetto meritevole di nota risiede nel fatto che, invece di dover essere affidata a forme di imposizione *ex post* da parte degli organi di giurisdizione o delle forze di polizia, le norme della tecno regolazione possono essere “imposte *ex ante*”, essendo impossibile o comunque molto difficile la loro violazione. Inoltre, al contrario delle norme giuridiche tradizionali, intrinsecamente flessibili e ambigue, le norme della tecno-regolazione sono altamente formalizzate e lasciano poco spazio per l'ambiguità, riducendo così la probabilità di controversie e richieste di interventi giudiziari. Il quadro appena abbozzato si è negli ultimi anni arricchito con l'emergere della blockchain, paradigma tecnologico che sfrutta database distribuiti per gestire in modo sicuro le transazioni che avvengono tra i nodi di una rete. Grazie alle caratteristiche di trasparenza e incorruttibilità delle registrazioni operate al suo interno, la blockchain consente di generare valore e fiducia senza la necessità di rapporti fiduciari diretti tra le parti che interagiscono consentendo così il coordinamento di un gran numero di individui che non si conoscono (e quindi non si fidano necessariamente) l'un l'altro. Dopo le prime applicazioni legate alla creazione della Bitcoin, la blockchain ha rapidamente acquisito una propria autonomia rispetto al contesto delle criptovalute trovando spazio nella ricerca di soluzioni destinate a ambiti applicativi che vanno dalle applicazioni finanziarie alla compravendita immobiliare, dal trattamento/condivisione dei dati sanitari, alla vendita della musica online. Gli sviluppi più recenti del paradigma sono legati alla possibilità di caricare sulla blockchain piccoli frammenti di codice (i cosiddetti “smart contract”) progettati per consentire la negoziazione, costituzione ed esecuzione di un rapporto negoziale prescindendo del tutto, in alcuni casi, dalla stipula di un contratto tradizionale. Le condizioni, le regole sono automaticamente applicate dalla tecnologia sottostante la blockchain. Il fenomeno porta ad un ulteriore livello di integrazione tra regolazione e codice: i confini tra ciò che costituisce norma giuridica e ciò che costituisce norma tecnica diventano più sfocati. I contratti intelligenti possono essere in effetti utilizzati non solo come supporto, ma anche come sostituto di contratti tradizionali. Così, le caratteristiche e la natura della blockchain potrebbero soddisfare l'esigenza e le condizioni di un modello di tecno regolazione, che sappia coniugare insieme obiettivi di registrazione, decentralizzazione, condivisione e controllo delle informazioni. Rendendo monitorabile una catena produttiva di beni e servizi fortemente articolata e frammentata.

#### 4. L'operativizzazione del modello

Il modello di tecnoregolazione presentato da INAPP nelle relazioni lavorative tra labour platform e lavoratori digitalizzati si fonda su due assi di intervento: il primo volto ad introdurre la figura dell'intermediatore digitale, attualizzando la disciplina vigente in tema di “gestori internet”, il secondo volto al tracciamento delle transizioni all'interno del mercato digitale (*market place*) che il gateway pubblico controlla, mediante un sistema di tecno regolamentazione che può utilizzare, per raggiungere gli obiettivi prefissati, le possibilità offerte dalla tecnologia blockchain. Il modello presentato è denominato come Sistema Integrato per la regolamentazione e la tutela del lavoro Crowd (SIC).

---

<sup>15</sup> Una panoramica aggiornata dei progressi compiuti in materia è offerta in un volume del 2016 (Kerikmäe et al., 2016) che riporta esperienze e progetti di tecno regolazione caratterizzati da una grande eterogeneità di contesti applicativi e da un livello di complessità tecnica crescente. Gli esempi vanno dalla tutela della proprietà intellettuale nella circolazione dei modelli industriali per stampanti 3D attraverso architetture cloud e stream di dati protetti (Sepp et al. 2016), all'uso di agenti intelligenti per proteggere gli utenti dei social network da truffe in rete (Norta et al. 2016).

#### 4.1 L'intermediatore digitale

Il primo punto di accesso al SIC è costituito attraverso la regolazione della nuova figura dell'intermediatore digitale. È necessaria una sintetica premessa relativa modalità di organizzazione della attività economica tramite piattaforma digitale. In genere sono individuabili due modelli: a) la piattaforma crea un mercato digitale di servizi o beni, un *market place* – utilizzando la terminologia proposta dalle piattaforme – ed organizza l'incrocio della relativa domanda ed offerta; b) la piattaforma non si limita a creare il *market place*, ma organizza anche il lavoro (reale) necessario per la produzione di quello stesso bene/servizio.

La prima modalità organizzativa è in realtà di sistema; rappresenta cioè una *conditio sine qua non* perché possa parlarsi di piattaforma digitale<sup>16</sup>. Infatti, un tratto costante si presenta in tutte le piattaforme (anche quelle che non “scambiano” lavoro, ma altri beni o servizi) e cioè l'organizzazione dell'attività economica mediante l'applicazione della tecnologia, non tanto (o non solo) al processo produttivo – come avviene nella produzione, per così dire, off-line – ma al “mercato”, allo scambio di beni e servizi<sup>17</sup>. In altre parole, in questo contesto la tecnologia non crea nuovi prodotti o processi produttivi, ma è sempre utilizzata per facilitare lo scambio e creare mercati innovativi.

Peraltro, se il bene scambiato nel *market place* è il lavoro, rimane allora imprescindibile l'esigenza di una regolazione di questo fenomeno, per riaffermare la perdurante attualità del principio che, a livello internazionale ed interno, è alla base della disciplina in tema di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro e cioè “il lavoro non è una merce”<sup>18</sup>. Si tratta cioè di rivitalizzare in questa ottica la disciplina generale volta a valutare l'iniziativa privata sotto il profilo della potenziale lesione del diritto al lavoro sancito dalla Carta costituzionale.

La necessità di agire sul fronte della intermediazione digitale, aggiornando l'attuale disciplina<sup>19</sup>, deriva dal carattere fortemente innovativo che questa ha assunto grazie all'evoluzione tecnica<sup>20</sup> e dal fatto che in questo caso l'applicazione della tecnologia allo scambio di beni costituisce, forse, la reale innovazione rispetto al passato. È necessario cioè intervenire sulle “norme di struttura” e su quelle “di direzione” (Tiraboschi, 1999) che sono alla base di quel sistema oramai datato e non più adeguato a catturare la nuova realtà delle piattaforme digitali.

In realtà, il ruolo che la tecnologia svolge nell'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro è un tema da tempo discusso (Autor, 2001); tuttavia, rispetto al passato più recente, la fase in cui cioè in particolare la Rete internet era utilizzata, passivamente, per postare gli annunci di lavoro (le *Job boards*, portali di annunci di lavoro), quella stessa intermediazione assume ben altra forza – è *disruptive* – quando la tecnologia attivamente interviene per assegnare/distribuire l'esecuzione di prestazioni o servizi da realizzare *on line*, oppure *off-line*. In sostanza, a quella precedente fase di sviluppo è immobilizzato l'ordinamento italiano. L'attuale disciplina<sup>21</sup> si limita, difatti, a prevedere, accanto al regime generale, un regime semplificato e specifico rivolto ai “Gestori di siti internet” che svolgono attività di intermediazione senza scopo di lucro: in questo caso non è prevista la sottoposizione ad una procedura amministrativa di verifica *ad hoc* e i requisiti di accesso sono meno stringenti (assenza di fini di lucro, appunto, e identificabilità del legale rappresentante).

In primo luogo, alla luce della esigenza di ri-bilanciare la posizione di potere di cui beneficiano le piattaforme, va aggiornata la “regolamentazione di struttura” e cioè la disciplina di organizzazione del mercato ed in particolare la disciplina vincolistica, fondata sul controllo preventivo pubblico sull'accesso al mercato della intermediazione e la rigida selezione dei soggetti, le cd. Agenzie per il Lavoro (ApL), che intervengono in quell'ambito, chiamati al rispetto di requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio di una autorizzazione pubblica e l'iscrizione in un apposito albo. Un esempio di registro e autorizzazione per le imprese che utilizzano per fini economici le *labour platform* è quello proposto dall'esperienza belga di regolamentazione dell'economia delle piattaforme<sup>22</sup>.

<sup>16</sup> Nello stesso senso Aloisi, 2018, secondo cui la struttura basica delle piattaforme digitali, indistintamente dal settore economico, è quella di “ (...) *hiring hall or a virtual bulletin board (...) which are essentially advanced database*”.

<sup>17</sup> Così Berins Collier, Dubal, Carter, 2017.

<sup>18</sup> Per una attualizzazione di questo principio proprio in collegamento al fenomeno delle piattaforme digitali De Stefano, 2017.

<sup>19</sup> Cfr. Titolo II, d.lgs. n. 276/2003 (d'ora innanzi Decreto), rubricato “Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro”.

<sup>20</sup> Sia detto per inciso che potrebbe spingere all'aggiornamento anche l'entrata in vigore a fine maggio 2018 del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

<sup>21</sup> Cfr. art. 6, 1° co., lett. f, Decreto.

<sup>22</sup> Il legislatore belga ha disciplinato il trattamento fiscale e sociale delle attività legate all'economia delle piattaforme. In una prima fase, con il Programme Act del 1 Luglio 2016, ha introdotto un regime fiscale agevolato, tassando al 10% (al netto delle spese) gli introiti fino a 5000 euro; superata tale soglia si considera reddito da attività professionale. Altri vincoli sono legati alla natura organizzativa-gestionale della prestazione: il servizio erogato deve avvenire tra singoli; gli accordi di lavoro devono concretizzarsi tramite una piattaforma regolarmente autorizzata; il pagamento (elettronico) deve avvenire tramite piattaforma. Successivamente, con il Decreto Reale del 12 gennaio 2017, sono stati introdotti per le imprese dei requisiti di accesso al registro delle Piattaforme autorizzate allo sviluppo di attività legate all'economia digitale (Meeùs J. e Vermeesch M., 2017).



Le caratteristiche innovative del fenomeno impongono chiaramente un aggiornamento dei requisiti di natura giuridica, di capitale e di organizzazione imposti alle agenzie per il lavoro. In questo ambito potrebbero ricevere una prima regolamentazione i sistemi di *rating* reputazionale, prevedendo come è stato proposto<sup>23</sup> la loro portabilità; o ancora, ove la piattaforma intervenga sul sistema di remunerazione delle prestazioni scambiate, prevedere regole certe sui pagamenti<sup>24</sup>. Peraltro, proprio dall'applicazione della disciplina generale in tema in tema di intermediazione, discende comunque l'applicabilità immediata del divieto che, tutt'ora, accompagna l'ordinamento interno e internazionale (Convenzione OIL n. 181/1997), ovverosia di imporre oneri in capo ai lavoratori<sup>25</sup>. L'obiettivo, infatti, di bilanciare la posizione di sostanziale dominio delle piattaforme nei confronti dei *crowdworkers* suggerisce il ricorso anche a meccanismi reputazionali che possano dare in qualche modo evidenza all'operato delle piattaforme e dei richiedenti servizi nel rapporto con i lavoratori. Praticamente tutti i soggetti che operano sulle piattaforme digitali (dalle *labour platform* alle piattaforme di *ecommerce* e di *dating*) sfruttano informazioni di tipo reputazionale per decidere con chi interagire e intrattenere rapporti. In questo contesto è possibile osservare una sostanziale asimmetria: le piattaforme ed i soggetti che richiedono servizi usano sistemi di reputazione per classificare i lavoratori, ma i lavoratori non hanno di solito a propria disposizione strumenti che permettano di esprimere un giudizio sui richiedenti e sul modo in cui le piattaforme operano nei loro confronti. I rischi di distorsioni sono notevoli. Un sistema di reputazione del richiedente potrebbe consentire ai lavoratori di evitare o addirittura eliminare i clienti senza scrupoli. Sempre nell'ambito delle norme di struttura, dovrebbe essere regolato anche l'accesso della autorità pubblica alla strumentazione tecnica che l'intermediatore digitale sfrutta per realizzare il *matching*, ovverosia il *software*, le applicazioni che gestiscono i flussi informativi di dati utilizzati per la realizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta. La norma che impone alle ApL l'invio "all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro"<sup>26</sup> dovrebbe in sostanza essere riscritta tenendo presente il ruolo oramai rivestito dal *Management algoritmico* nella gestione di alcune prerogative datoriali.

Anche la "regolamentazione direzionale" – quella cioè volta ad orientare comportamenti e scelte degli intermediatori, attraverso norme cogenti o promozionali – andrebbe adeguata, innanzi tutto tenendo presente il possibile impatto del *People Analytics* sulla tutela della *privacy*, quando cioè le analisi di *Big Data* siano utilizzate per assumere decisioni in fase pre-assuntiva e durante il rapporto di lavoro. Si tratta pertanto di rivedere in questa ottica le disposizioni relative al divieto di indagini sulle opinioni e i trattamenti discriminatori<sup>27</sup>.

Infine, proprio per contrastare i rischi di *deskilling* del lavoro, andrebbe riscritta la norma che impone ad alcune ApL l'obbligo di contribuire ad un fondo bilaterale *ad hoc* per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori<sup>28</sup>.

#### 4. 2 Tracciamento delle interazioni nel mercato del lavoro digitale e alerts reputazionali

Il SIC consente inoltre di registrare tutte le transazioni che intercorrono tra la piattaforma e i lavoratori. Tali informazioni risultano visibili, aggiornate e consultabili in qualsiasi momento per tutti i soggetti coinvolti, definiti come nodi della rete per la produzione del servizio. Ogni soggetto coinvolto nel processo produttivo, cliente, platform, lavoratore è in grado di monitorare in ogni momento le informazioni relative allo stato di avanzamento del processo produttivo digitalizzato. Le informazioni, quindi, originariamente in possesso dei soli proprietari del software algoritmico della piattaforma, vengono, tramite il sistema digitalizzato SIC, diffuse agli altri nodi dello scambio, lavoratori, cliente iniziale, cliente finale. Chiaramente ad ogni nodo verrà dato un livello di informazione diverso per garantire la riservatezza di alcuni dati. La finalità della nostra proposta non è solo quella di registrare e decentralizzare le informazioni, ma anche quella di controllarne la correttezza nel rispetto dei requisiti definiti dal quadro normativo istituzionale concordato. Per questo ad ogni variazione del regolare flusso di informazioni stabilito verranno diffusi degli allarmi (*alerts*) reputazionali, finalizzati a segnalare la violazione. Il soggetto responsabile di tale infrazione sarà segnalato a tutti i nodi della rete. La violazione sarà visibile anche all'autorità centrale pubblica, che ha

<sup>23</sup> Aloisi, De Stefano, Silberman, 2017.

<sup>24</sup> È una delle questioni affrontate dalla cd. Dichiarazione di Francoforte (<https://goo.gl/294jFR>) sottoscritta nel dicembre 2016 da un gruppo internazionale di organizzazioni sindacali.

<sup>25</sup> Cfr. art. 11, Decreto.

<sup>26</sup> Cfr. art. 4, 1° co., lett. f, Decreto.


<sup>27</sup> Cfr. art. 9, Decreto.

<sup>28</sup> Cfr. art.12, Decreto.

rilasciato l'autorizzazione, che potrà decidere con quale modalità intervenire. Inoltre il nostro modello (Figura 1) è anche in grado di realizzare, mediante il sistema digitale, un registro personalizzato delle attività di lavoro – e dei relativi compensi – realizzate mediante piattaforma per ogni *crowdworkers on line/off line*. Tale fascicolo, in fase di ulteriore sviluppo del sistema, potrebbe costituire la base di un conto personalizzato finalizzato alla costruzione di una indennità previdenziale attivabile volontariamente nelle fasi di inattività lavorativa capace di interagire con altre forme di protezione minima reddituale. L'introduzione nell'ambito del SIC, di una app pubblica permetterebbe di definire anche quel sistema reputazionale in cui la funzione del rating sia rivolta anche verso le piattaforme ed i loro clienti. Realizzando, così, un sistema di classificazione simile a Turkopticon - sito web creato dagli utenti di Amazon Mechanical Turk (Irani & Silberman, 2013) – per definire così, valutazioni più affidabili della reputazione, favorendo il bilanciamento della relazione tra *crowdworker* e labour platform.

Fig.1 Rappresentazione Grafica del SIC

## SISTEMA INTEGRATO CROWDWORK Ipotesi di lavoro



### 4.3 Il registro personalizzato del lavoratore digitale

Come già evidenziato obiettivo del modello operativo è anche quello di determinare un registro personale delle attività e dei compensi ricevuti dai lavoratori delle piattaforme, con possibili ricadute, in prospettiva, pure sul piano della tutela di lavoratori, di fatto, esclusi dai principali istituti di sicurezza sociale, stante il carattere discontinuo della loro prestazione. Da questo punto di vista, il nostro modello accoglie il suggerimento di quanti sostengono l'esigenza di costruire per questi lavoratori *earnings-related insurance system* e cioè sistemi basati sul reddito, piuttosto che sulla natura – subordinata o autonoma – del lavoro prestato (Kovács, 2017).

L'attivazione di tale punto di accesso al sistema permetterebbe, infatti, al lavoratore di entrare a far parte dei potenziali soggetti lavorativi che si candidano a realizzare le hit lanciate dalle piattaforme e costituirebbe, inoltre, la struttura informatica per realizzare un conto personalizzato dove raccogliere quote finanziarie, rilasciate dalle piattaforme, in grado di realizzare una assicurazione reddituale per le fasi di assenza di lavoro. Tale quote sarebbero versate dalle piattaforme come dei trattamenti di fine rapporto di prestazioni lavorative ridottissime (trattamento di fine rapporto contingente). Per ogni lavoratore andrebbe definito, così, un conto personalizzato dove, indipendentemente dal numero di imprese per le quali lavora

contemporaneamente, ogni azienda verserebbe una parte dei guadagni realizzati e del plusvalore accumulato in una versione aggiornata del tradizionale trattamento di fine rapporto, superando quei limiti temporali non più corrispondenti alle attuali forme e modalità delle prestazioni lavorative contingenti digitalizzate. Questi *account* dovrebbero poi compensare il lavoratore nelle fasi di assenza di prestazioni in base al numero di quote versate<sup>29</sup>. A livello concettuale, tale sistema potrebbe far interagire un reddito minimo garantito con il conto personale di attività. In questa formulazione, a differenza dell'esperienza francese del *Compte Personnel d'Activité (CPA)*, di cui alla Legge n. 2016/1088 dell'8 agosto 2016, il meccanismo di tutela a punti non sarebbe utilizzato per conservare e accrescere *voucher* formativi (diritto universale alla formazione), ma per ri-comporre *ex-post* una stabilità reddituale (diritto permanente al reddito). Un'indennità di disoccupazione, quindi, e non un trattamento o un'integrazione ispirati allo scopo di tutelare una situazione di bisogno. Appare ragionevole desumere come il reddito permanente per le fasi di inattività (RePI) costituito dalle informazioni presenti nella *app* pubblica, sarebbe finanziato da contributi previdenziali versati dalle aziende e non attraverso il gettito tributario generale.

## 5. Questioni aperte

La predisposizione di tutele efficaci per i *crowdworker on line/off line* mediante un modello di tecno regolamentazione pone di fronte a problematiche di diversa natura. Il fenomeno labour platform è caratterizzato d'altra parte da una forte tensione tra dimensione globale e locale, pubblica e privata, tecnologica e giuridica. A partire da questa considerazione generale, si segnalano diverse questioni bisognose di approfondimento che riportiamo alla discussione seminario:

### a. Natura ibrida delle attività mediate dalle piattaforme: problemi di qualificazione e disciplina

I rapporti socio-economici che si materializzano all'interno delle labour platform hanno natura in molti sensi "ibrida". Le interazioni tra gli operatori delle piattaforme digitali sono condizionate da vincoli giuridico-tecnologici incorporati in architetture software distribuite in tutto il mondo e presentano caratteristiche tali da rendere spesso incerta la loro sussunzione in un'unica categoria giuridica.

### b. Scala sovranazionale

Il fatto che l'infrastruttura tecnologica della labour platform sia materialmente distribuita nel territorio di Stati diversi pone problemi pratici in ordine alla identificazione della disciplina applicabile ed alla reale coercibilità delle soluzioni regolative ipotizzate. Come evidenziato in (Felstiner, 2013), uno dei rischi connessi alla dimensione transnazionale delle piattaforme è che quello della "choice of law and jurisdiction" ossia la messa in atto, da parte delle società che gestiscono le piattaforme, di strategie orientate a scegliere la disciplina applicabile e la giurisdizione operante in base a criteri di convenienza (es. fiscale). La considerazione di questa circostanza suggerisce, per un verso, l'importanza di strategie regolative di livello sovranazionale nonché, per altro verso, l'adozione di soluzioni e modelli di sviluppo capaci di rendere in qualche modo conveniente l'adesione a sistemi di controllo e tutela simili al SIC di cui stiamo discutendo.

### c. Intersezione tra regimi regolamentari

Lo sviluppo di un sistema complesso come il modello INAPP SIC presuppone l'approfondimento di questioni relative al potenziale conflitto tra regimi regolamentari a vario titolo applicabili all'attività delle piattaforme e dei crowdworker. Un esempio può chiarire la natura dei problemi con cui sarà necessario confrontarsi. L'idea di subordinare l'ingresso di una labour platform nel SIC ad un regime autorizzatorio ispirato a quello di cui all'art. 6 d.lgs. 70/2003 potrebbe confliggere con il principio di "assenza di autorizzazione preventiva" sancito, per i servizi della società dell'informazione, della direttiva 2000/31 sull'e-commerce. Altri ostacoli potrebbero derivare dal principio base della libera circolazione delle merci e dei servizi<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Per maggiori approfondimenti vedi De Minicis, 2018

<sup>30</sup> Su questi temi vedi ad es. Smorto 2017.

## Riferimenti bibliografici

- Aloisi A., De Stefano V., Silberman S., *Manifesto per salvare la gig economy*, 26 maggio 2017, 99, <https://goo.gl/vTwN7h>
- Aloisi A., *The invention of the future. Does "platformisation" redefine the notion of the firm?*, Bocconi Legal Studies Research Paper Series, 2018, 2, <https://goo.gl/vPzzj3>
- Andrea Pinna A., Simona Ibba S. (2017), *A blockchain-based Decentralized System for proper handling of temporary Employment contracts*, arXiv preprint arXiv: 1711.09758
- Autor D. H. (2001), *Wiring the Labor Market*, *Journal of Economic Perspectives*, 15, 1, 25–40, <https://goo.gl/6KyBcQ>
- Berins Collier R., Dubal V.B., Carter C., *Labor Platforms and Gig Work: The Failure to Regulate*, in IRLE Working Paper No. 106-17, 2017, <https://goo.gl/2sM8W7>
- Brownsword, R. (2004), *What the world needs now: Techno-regulation, human rights and human dignity. Global governance and the quest for justice*, Hart Publishing, Oxford, 203-34.
- Brownsword, R. (2015). *In the year 2061: from law to technological management*. *Law, Innovation and Technology*, 7(1), 1-51
- Centra *et alii*, *Ricorso al lavoro accessorio e domanda di lavoro discontinuo*, INAPP, Inapp Policy Brief Luglio, 2018, <https://goo.gl/Kh9zEJ>
- De Filippi, P., & Hassan, S. (2018), *Blockchain technology as a regulatory technology: From code is law to law is code*. arXiv preprint arXiv:1801.02507.
- De Minicis M., Marocco M. (2017), *Il lavoro nelle piattaforme digitali*, mimeo.
- De Minicis M., *Precari E Capitale, Socializzazione e contingenza della forza lavoro*, in "Economia e Lavoro", *Rivista di politica sindacale, sociologica e di relazioni industriali* 1/2018 pg.121-130
- De Stefano V. (2017), *Labour is not a technology – Reasserting the declaration of Philadelphia in times of platform-work and gig-economy*, in *IUSLabor* 2/2017, <https://goo.gl/av3Pbj>
- Felstiner, A. (2013). *Labor standards*, In *Handbook of Human Computation* (pp. 823-836). Springer, New York, NY.
- Gazier B., Gautié J. (2009), *The "Transitional Labour Markets" Approach: Theory, History and Future Research Agenda*, Document de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne - 2009.01
- Guarascio D., Sacchi S. (2017), *Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro*, INAPP, Inapp, paper n.2, [goo.gl/JfZDMV](https://goo.gl/JfZDMV)
- Guarascio D., Sacchi S. (2018), *Le piattaforme digitali in Italia. un'analisi della dinamica economica e occupazionale*, INAPP, Inapp Policy Brief, Giugno, 2018, <https://goo.gl/Fk1kb4>  
<https://goo.gl/Ee43xD>
- Irani L, Silberman M (2013) *Turkopticon: interrupting worker invisibility in Amazon mechanical Turk*. <http://www.ics.uci.edu/~lirani/Irani-Silberman-Turkopticon-camready.pdf>.
- Kovács E. (2017), *Regulatory Techniques for 'Virtual Workers*, *HUNGARIAN LABOUR LAW E-Journal* 2017/2, <https://goo.gl/XtDaUZ>
- Reidenberg, J. R. (1997), *Lex informatica: The formulation of information policy rules through technology*, *Tex. L. Rev.*, 76, 553.
- Leenes, R. (2011). *Framing techno-regulation: An exploration of state and non-state regulation by technology*. *Legisprudence*, 5(2), 143-169.
- Maccarone V., Tassinari, A. (2017), *The mobilisation of gig economy couriers in Italy*, *Transfer*, Volume: 23 issue: 3, page(s): 353-357
- Meeùs J. e Vermeesch M. (2017), *Sharing economy – An encouraging framework to get out of the fog?*, Norta, A., Nyman-Metcalf, K., Othman, A. B., & Rull, A. (2016), *My Agent Will Not Let Me Talk to the General": Software Agents as a Tool Against Internet Scams*, in *The Future of Law and eTechnologies* (pp. 11-44). Springer, Cham.
- Rosenblatt, W., Mooney, S., & Trippe, W. (2001), *Digital rights management: business and technology*, John Wiley & Sons, Inc..
- Sepp, P. M., Vedeshin, A., & Dutt, P. (2016), *Intellectual Property Protection of 3D Printing Using Secured Streaming*, In *The Future of Law and eTechnologies* (pp. 81-109). Springer, Cham

Smorto (2017), *Critical assessment of European Agenda for the collaborative economy*, European Parliament, Directorate General for Internal Policies Policy, Department A: Economic and Scientific Policy, <https://goo.gl/soAiHR>

Supiot A., *Il futuro del lavoro*, Carocci, Roma, 2003